

## COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO.

Provincia di Monza-Brianza.

Revisore dei conti dott. Marzio Colombo, nominato con deliberazione di C.C. n. 47 del 23 novembre 2020.

### VERBALE N. 16 DEL 6 SETTEMBRE 2023.

**Oggetto:** parere dell'organo di revisione sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 da destinare al personale non dirigente – C.C.N.L. funzioni locali del 16/11/2022 -, reso ai sensi dell'art. 40-bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 165/2001.

**Il sottoscritto Marzio Colombo,**

**premesse:**

- che ha ricevuto la determinazione della Responsabile del servizio economico-finanziario n. 415 del 24/08/2023 con i relativi allegati avente ad oggetto la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente;
- che l'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
  - a. risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - b. risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione comunale;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa", e che l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che l'art. 11 del D.lgs. n. 135/2018 stabilisce che il limite sopra indicato posto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento ai successivi incrementi retributivi intervenuti a seguito di provvedimenti negoziali ed alle risorse previste da disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni successivamente effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti;
- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- che il DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
  - che l'art 40 bis del D.lgs. 165/2001 stabilisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";
  - che il parere dell'organo di revisione attiene quindi alla compatibilità dei costi con il bilancio comunale ed all'applicazione delle norme di legge nella quantificazione dei trattamenti accessori da corrispondere;
  - che detto controllo va opportunamente effettuato prima della pre-intesa con la parte sindacale e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta comunale alla firma definitiva dell'accordo sindacale;
- viste** le deliberazioni di Giunta comunale n. 118 del 20/07/2023 e n. 123 del 27/07/2023;

**considerato:**

- che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 ammonta ad euro 147.253,85 ed è composto dalle voci contrattuali, riepilogate in prospetti allegati alla determinazione, così complessivamente quantificate:
  - a. per la parte stabile in euro 102.170,83,
  - b. per la parte variabile in euro 45.083,03;

**verificato** che il fondo è costituito nel rispetto della normativa in materia e delle previsioni del contratto collettivo nazionale e che ne sussiste la copertura finanziaria nel bilancio dell'Ente;

**ESPRIME**

**parere favorevole** sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente effettuata con determinazione della Responsabile del servizio economico-finanziario n. 415 del 24 agosto 2023.

Legnano, 6 settembre 2023.

Il Revisore dei conti.

**Firmato: dott. Marzio Colombo**